

ALLEGATO "C" AL REP. 56.670/27.570

STATUTO DELLA CNA EMILIA ROMAGNA

ART. 1 - DEFINIZIONE

La CNA Emilia Romagna (sigla CNA-E.R.) rappresenta il livello confederale regionale del sistema CNA.

Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: **CNA Associazioni Territoriali, o unità di primo livello**, CNA Regionali e CNA Nazionale.

A quest'ultima spetta la titolarità della denominazione, del logotipo e del simbolo, ai sensi degli articoli 25 e 29 dello Statuto nazionale.

Il presente Statuto si uniforma allo Statuto nazionale in relazione agli scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti in esso contenuti.

In particolare vengono recepiti integralmente l'art. 3 (La CNA) e l'art. 4 (Obiettivi del sistema CNA) dello Statuto nazionale. Detti articoli sono relativi all'articolazione del sistema CNA, agli obiettivi e alla concezione del sistema CNA come basato sulla confluenza di diverse autonomie in una logica di sistema unitario fondato sulla reciproca creazione di valore; la reciproca creazione di valore costituisce il criterio fondamentale che ispira le relazioni tra le parti del sistema.

Viene altresì integralmente recepito il dettato dell'art. 7 dello Statuto nazionale che di seguito si trascrive:

"ART. 7 - Adesione al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e

gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

2. Gli associati al sistema CNA debbono:

*a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA **Territoriale** di riferimento;*

b. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;

c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;

*d. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione **ECIPA** ed **EPASA** le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;*

e. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

3. I diritti degli associati CNA:

a. ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al preceden-

te comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.

b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.

d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.

*e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla Presidenza **territoriale**, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.*

f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

*4. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le Assemblee **territo-***

riali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini del Patronato EPASA, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo."

e il dettato dell'art. 8 dello Statuto nazionale, che parimenti si trascrive:

"ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

- 1. Per fare parte del sistema CNA, le CNA Territoriali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:*
 - a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9;*
 - b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprendatrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;*
 - c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;*
 - d. l'obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;*

- e. *organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con il presente Statuto;*
- f. *ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA **Territoriale** per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;*
- g. *adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;*
- h. *la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;*
- i. *che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;*
- j. *che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidente o membri di Presidenza a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla carica di Presidente;*
- k. *il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;*
- l. *il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;*
- m. *la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantenti*

done ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;

n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;

o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;

*p. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti **Territoriali** o Regionali;*

q. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

*2. Gli statuti delle CNA **Territoriali** e delle CNA Regionali debbono contenere tutte le altre previsioni che il presente statuto afferma come obbligatorie."*

ART. 2 - SEDE

La CNA-E.R. ha sede in Bologna, via Rimini 7, o in quella diversa che sarà stabilita dall'Assemblea. Il cambiamento dell'indirizzo non implica variazioni allo Statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie e filiali, anche all'estero.

ART. 3 - FUNZIONI

La CNA-E.R. ha la titolarità piena ed esclusiva delle funzioni ad essa asse-

gnate dallo Statuto nazionale.

Assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, e sindacali della regione Emilia Romagna.

In particolare:

- a) rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della **Regione** e presso le istituzioni regionali;
- b) elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula, con il concorso delle Unioni presenti nel territorio **e delle loro articolazioni dei Mestieri**, contratti ed accordi sindacali;
- c) elabora le proposte legislative da avanzare alla Regione Emilia Romagna;
- d) opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
- e) attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella Regione Emilia Romagna;
- f) stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- g) pone particolare attenzione alle diversificate relazioni impresa/mercato, alla piccola e media impresa testimone di positivi percorsi evolutivi, ai giovani imprenditori che assicurano ricambio generazionale, alle donne imprenditrici che in modo significativo connotano il tessuto imprenditoriale locale, a tutte le forme di lavoro autonomo.

Inoltre cura lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli arti-

giani e dei loro famigliari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini, avvalendosi dell'Ente di Patronato e di Assistenza Sociale (EPASA);

h) cura e favorisce le attività di formazione, per lo sviluppo delle quali si avvale di ECIPAR;

i) partecipa come soggetto politico autonomo ed attivo alla determinazione delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema economico e civile della società regionale;

j) si impegna a rivolgersi al Collegio Nazionale dei Garanti e ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.

k) opera, d'intesa con le CNA Territoriali, per l'organizzazione dei Raggruppamenti di interesse, di CNA Professioni e dell'attività di riferimento delle Unioni definendo, all'interno del Piano Strategico regionale, la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.

l) Promuove, a livello regionale, la rappresentanza degli interessi dei pensionati, anche attraverso CNA Pensionati. Concorda l'organizzazione di CNA Pensionati.

Nell'ambito delle funzioni attribuite mediante uno specifico Patto costitutivo fra le CNA Territoriali di competenza, e con risorse e meccanismi organizzativi da stabilire all'interno del Piano strategico regionale, la CNA-E.R. potrà anche svolgere funzioni di:

- **integrazione fra le CNA Territoriali, anche attraverso la promozione e il coordinamento della fusione tra CNA Territoriali per la costituzione di una nuova unità di primo livello, per realizzare economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra CNA Territoriali e CNA-E.R., anche al fine di una maggiore tutela degli interessi delle**

imprese associate nei rapporti con le istituzioni;

- **assistenza, promozione e coordinamento per l'integrazione di strutture, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate;**
- gestione dei rapporti con la CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali;
- controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA **Territoriali**, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente statuto, **anche mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti.**

ART. 4 - ORGANI

Fermo quanto stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, che si ha per recepito e che viene qui integralmente trascritto:

"ART. 9 - Composizione degli organi nazionali della CNA.

Gli organi nazionali della CNA, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti), sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il princi-

pio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso."

gli organi della CNA-E.R. sono:

- Assemblea
- Presidenza
- **Presidente**
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Garanti.

Gli organi della CNA-E.R. sono regolati secondo i seguenti principi desunti dallo Statuto nazionale:

- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
- b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, **in conseguenza delle quali l'organo venga a trovarsi al di sotto del numero minimo statutario**, il **Presidente** convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il **Presidente**, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d. in caso di dimissioni anche del **Presidente** o in caso di suo impedimento, o **rifiuto o ritardo ingiustificato**, alla convocazione **dell'Assemblea** provvede **la Presidenza, con maggioranza semplice; in caso di impossibilità anche della Presidenza, alla convocazione può provvedere un numero di**

componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno un terzo dell'Organo. Alla convocazione della Presidenza provvede invece il membro più anziano per età dell'organo.

Qualora gli interi organismi siano dimissionari o decaduti alla convocazione provvede il Presidente del livello confederale superiore.

ART. 5 - ASSEMBLEA: durata e composizione

L'Assemblea rimane in carica quattro anni e si svolge almeno una volta l'anno, per convocazione del **Presidente**.

Essa é costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, **professionisti iscritti a CNA**, pensionati iscritti a CNA Pensionati, soci e legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA, lavoratori autonomi iscritti alla CNA, nell'ambito del territorio regionale.

L'Assemblea è composta da un minimo di **60 (sessanta)** componenti ad un massimo di 120 (centoventi), compresa la Presidenza.

Dell'Assemblea fanno parte di diritto:

- a) i Presidenti in carica delle CNA **Territoriali**;
- b) i Presidenti in carica dei Raggruppamenti di interesse organizzati regionalmente;
- c) **il Presidente regionale**;
- d) la Presidenza regionale;
- e) il Presidente di CNA Pensionati;
- f) i Presidenti in carica di Enti **ed altre forme di aggregazione** individuali nel Regolamento;
- g) **per il numero di componenti eletti si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento, in ragione della consistenza associativa delle CNA Territo-**

riali, così come in esso definita. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Garanti e gli altri soggetti indicati nel Regolamento.

La titolarità del voto deliberativo in Assemblea spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

ART. 6 - ASSEMBLEA: poteri e compiti

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA-E.R.

L'Assemblea viene convocata dal **Presidente**, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore.

L'Assemblea:

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della Organizzazione, in sintonia con le strategie della CNA Nazionale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi degli artigiani, delle piccole e medie imprese e delle piccole e medie industrie dell'Emilia Romagna;
- esamina l'andamento dell'Organizzazione e delle strutture collegate;
- approva il Piano Strategico regionale e il **budget annuale** predisposto dalla **Presidenza**;
- approva annualmente il **bilancio** consuntivo;
- delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
- **costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei propri obiettivi, deliberandone la struttura e le funzioni;**
- **costituisce le istanze di rappresentanza del sistema associativo delle**

professioni (CNA Professioni);

- delibera in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria;

- decide sulle domande di adesione, partenariato, o aggregazione di organizzazioni autonome, nonché sulla cessazione del rapporto associativo a norma del presente Statuto e del Regolamento;

- adotta il Regolamento.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide, in prima convocazione, se assunte alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno la metà più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno la metà più uno dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- **eleggere il Presidente e registrare l'avvenuta composizione della Presidenza;**
- **eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- **eleggere i componenti del Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine, il regolamento ne disciplinerà le modalità di designazione.**

L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte consecutive non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'Assemblea, appositamente convocata, può deliberare in merito ad eventuali modifiche dello Statuto, che andranno sottoposte all'approvazione della Direzione Nazionale. La delibera è valida se è presente la metà più uno dei componenti, con voto favorevole della maggioranza dei due terzi più uno dei presenti.

Lo scioglimento della CNA può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dal Presidente, con la presenza dei tre quarti dei propri componenti, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.

ART. 7 – PRESIDENZA

La Presidenza rimane in carica 4 anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente regionale, dai Presidenti della CNA Territoriali o, in loro vece, da componenti delle Presidenze delle CNA Territoriali da queste comunicati.

Alle riunioni della Presidenza partecipa il Direttore Regionale.

La Presidenza viene convocata dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno. In caso di impedimento del Presidente, o di suo rifiuto o ritardo ingiustificato, alla convocazione della Presidenza provvede un numero di componenti della stessa che rappresenti almeno un terzo dell'Organo.

Il Presidente ed i componenti la Presidenza restano in carica per non più di

due mandati pieni consecutivi. I **componenti la Presidenza** che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla carica di Presidente.

La Presidenza:

- a) promuove l'attività politica della CNA-E.R.;
- b) ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale a livello regionale;
- c) **adotta e propone all'Assemblea, per il tramite del Direttore Regionale, il Piano Strategico regionale;**
- d) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- e) **nomina il Direttore regionale;**
- f) **attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA Regionale stabilite dall'Assemblea;**
- g) **delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statuari ed alla razionalizzazione degli stessi sul territorio regionale;**
- h) **esercita il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA-E.R.;**
- i) **decide le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA-E.R. presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, di carattere regionale, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA-E.R.;**
- j) **delibera, su proposta del Direttore, l'articolazione della CNA-E.R., lo stato giuridico ed economico del personale dipendente,**

- come da lettera f) del precedente art. 3, nonché le assunzioni e i licenziamenti dei funzionari;
- k) **adisce il Collegio dei Garanti regionale al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza, da parte delle articolazioni regionali del sistema CNA del presente Statuto, del Regolamento e del Codice etico della CNA, e del Codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; può impugnare, altresì, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti, atti di organi regionali per chiederne l'annullamento;**
 - l) **può attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Presidenza stessa;**
 - m) **dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;**
 - n) **approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;**
 - o) **presenta all'Assemblea il budget annuale e il bilancio consuntivo;**
 - p) **delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA-E.R.;**
 - q) **ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dal Presidente;**
 - r) **promuove l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del sistema CNA.**

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente é eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA in Emilia Romagna. Egli rappresenta la sintesi della

CNA-E.R., ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari, e la rappresenta nelle sedi pubbliche ed istituzionali.

Il Presidente Regionale:

- presiede gli organi ed ha la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della CNA-E.R. a tutti gli effetti, sia di fronte a terzi che a giudizio. In tale sua veste egli sottoscrive tutti gli atti in nome della CNA-E.R., ed ha facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria amministrazione, da intendersi come quelli diversi da quanto elencato **all'ottava alinea, comma 3 dell'art. 6** del presente Statuto; nell'ambito delle sue funzioni egli può conferire deleghe;
- ha la responsabilità, assieme al **Direttore**, dell'attuazione delle decisioni politiche;
- **convoca l'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno;**
- convoca la Presidenza e si rende garante, assieme al **Direttore**, del corretto e democratico funzionamento della vita associativa.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei **componenti la Presidenza**.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 9 - PRESIDENZA ONORARIA

L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA-E.R. a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per al-

meno sei anni abbia ricoperto la carica di **Presidente o di componente la Presidenza.**

Il **Presidente onorario** ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Il Regolamento può disciplinare la durata della carica.

ART. 10 – DIRETTORE

Il **Direttore Regionale** viene nominato **dalla Presidenza.**

Il **Direttore:**

- a) è responsabile del funzionamento della struttura di CNA-E.R. e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
- b) propone alla Presidenza Regionale il Piano Strategico poliennale della CNA E.R.;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA-E.R. e propone alla Presidenza il bilancio preventivo e consuntivo; inoltre verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- d) concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- e) propone alla **Presidenza** l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari;
- f) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dipendente, nell'ambito delle compatibilità economiche definite dagli organi;
- g) partecipa alle riunioni di tutti gli organi della CNA-E.R.

ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA-E.R.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

ART. 12 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA e non siano vincolati da rapporti di lavoro subordinato con questa; esso è presieduto da un giurista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della CNA-E.R. **all'unanimità**; rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Esso decide qualunque controversia che insorga all'interno della CNA-E.R. sia tra associati ed organi, o tra organi in ordine alla corretta interpretazione

ed applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento regionale e del Codice etico. L'intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della **Presidenza**. Le sue decisioni possono essere appellate avanti il Collegio dei Garanti nazionale, che è giudice di appello unico sulle decisioni dei Collegi Provinciali dei Garanti e dei Collegi Regionali dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il Collegio dei Garanti regionale adoterà un regolamento conforme a quello del Collegio dei Garanti nazionale.

ART. 13 – UNIONI REGIONALI

In ossequio a quanto previsto dall'art. 5, punto 2) lettera a) dello Statuto Nazionale, le Unioni vengono organizzate in Emilia Romagna unicamente a livello territoriale.

ART. 14 - RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

I Raggruppamenti di interesse si costituiscono **anche** a livello regionale secondo i criteri dettati dallo Statuto nazionale.

I Raggruppamenti di interesse sono identificati nel Regolamento regionale.

L'Assemblea regionale **può costituire altre forme di aggregazione** su proposta della **Presidenza regionale**.

Gli organi dei Raggruppamenti di interesse sono:

Assemblea, Presidenza e Presidente.

L'Assemblea è composta da un minimo di 10 a un massimo di 20 componenti eletti dalle Assemblee territoriali.

Ogni componente esprime tanti voti quanti ne derivano dal rapporto con le dimensioni associative.

La Presidenza è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 10 componenti, compreso il Presidente.

ART. 15 – CNA PROFESSIONI

CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D.Lgs. 206/2007.

CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.

Le Associazioni aderiscono a CNA Professioni, **ai sensi dell'art. 6, lett. C) dello Statuto Nazionale**, in forza di una delibera della Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

Ciascuna associazione professionale, allorchè associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".

Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.

Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui all'art. 19 dello Statuto Nazionale, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.

CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni **“CNA Professionisti ...” e quelle aderenti** possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:

- a) il consiglio;
- b) la presidenza;
- c) il presidente.

Tutti i membri degli organi devono essere associati a CNA.

Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purchè socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.

La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.

Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.

Il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:

- a) rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
- b) rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
- c) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- d) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.

Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.

Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.

CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo la previsione del presente statuto.

Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA devono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dallo Statuto nazionale. L'Assemblea Nazionale, su

proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

ART. 16 – CNA PENSIONATI

CNA Pensionati è regolata dal proprio Statuto Nazionale, ai sensi dell'art. 6, lett. D dello Statuto Nazionale della CNA, al quale si rinvia.

CNA Pensionati esercita la propria autonomia concordando con CNA Emilia Romagna le politiche, la gestione economica ed i supporti organizzativi necessari per lo svolgimento della propria funzione.

Il Presidente di CNA Pensionati dell'Emilia Romagna è membro di diritto dell'Assemblea.

ART. 17 - REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il Regolamento regionale, **approvato dalla Assemblea**, è finalizzato a chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenuti nel presente Statuto.

La sua approvazione deve avvenire entro tre mesi dalla adozione del presente Statuto.

ART. 18 - AUTONOMIA FINANZIARIA E FONDO COMUNE

Nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto nazionale, la CNA-E.R. ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

La CNA-E.R. è dotata di un proprio fondo comune.

Il Fondo comune della CNA è costituito dalle quote associative annuali versate da tutte le associazioni componenti il sistema Confederale, dedotte le spese di gestione, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre

1986, n. 917 è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della CNA-E.R. Inoltre le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili per atto tra vivi.

L'entità ed i criteri con cui si costituisce il fondo comune sono stabiliti dal Regolamento.

I creditori della CNA-E.R. possono fare valere i propri diritti solo sul relativo fondo comune della CNA-E.R.

In caso di scioglimento della CNA-E.R., il patrimonio sarà devoluto integralmente ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto del disposto dell'art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre 1996, n. 917.

ART. 19 - BILANCI

Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di **febbraio** di ciascun anno.

Qualora ciò non sia possibile, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, la **Presidenza** delibera motivatamente un nuovo termine nel quale venga a concludersi l'esercizio provvisorio, comunque non oltre il mese di **aprile**.

I bilanci consuntivi, nonché le relative situazioni patrimoniali, sono approvati, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, entro il mese di ottobre di ogni anno, e devono essere portati a conoscenza reciproca delle diverse strutture e inviati entro il successivo 30 novembre a CNA Nazionale, se-

condo il disposto dell'art. 20 del Regolamento Nazionale, che viene integralmente recepito.

Il bilancio regionale viene elaborato adottando lo schema unico, ai sensi dell'art. 23, comma 1 dello Statuto nazionale; il bilancio regionale viene impostato con l'obiettivo del pareggio.

Nei bilanci devono essere fedelmente riportate anche le situazioni patrimoniali consolidate degli enti, società e strutture di diretta emanazione o partecipate.

In ogni caso il bilancio sarà costituito da un rendiconto economico e finanziario nel pieno rispetto del disposto dell'art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre 1996, n. 917.

ART. 20 – PIANO STRATEGICO

La CNA-E.R. adotta il Piano Strategico regionale sulla base di quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto Nazionale.

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA-E.R. adotta il Piano Strategico regionale come strumento di pianificazione delle attività.

ART. 21 - INCOMPATIBILITA' E CUMULO DELLE CARICHE

La CNA-E.R. recepisce integralmente quanto previsto all'art. 26 dello Statuto nazionale che di seguito si trascrive:

1. ***“Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente di Unione, di Portavoce Nazionale di Articolazione di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di***

CNA Professioni è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

2. *Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.*
3. *Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.*
4. *Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario regionale.*
5. *Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.*
6. *Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai vari livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.*
7. *Gli statuti dei livelli confederali del sistema CNA, di CNA Pensionati Nazionale e di CNA FITA Nazionale, nonché quelli di "CNA ... professionisti" debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale."*

Gli incarichi di direzione in Enti pubblici, Enti economici di natura pubblica o a partecipazione pubblica possono essere assunti dagli interessati che ricoprono gli incarichi di cui al primo e quarto capoverso previo l'assenso della **Presidenza regionale** che ne verifica le compatibilità funzionali.

Per quanto concerne la disciplina del cumulo delle cariche si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento.

ART. 22 – RAPPORTO ASSOCIATIVO

La CNA-E.R. recepisce integralmente quanto previsto all'art. 25 dello Statuto nazionale, che di seguito si trascrive:

"Art. 25 - Rapporto associativo

- 1. Tutte le articolazioni componenti il sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, così come previsto dal successivo art. 29, seguito dalla relativa denominazione (p.e. **CNA Roma; CNA Umbria; CNA Firenze; CNA Piemonte Nord; CNA Lazio; CNA Costruzioni**).*
- 2. Tutti i soggetti che costituiscono il sistema CNA aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dal successivo art. 30 del presente statuto.*
- 3. Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il sistema CNA debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.*
- 4. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.*
- 5. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuri-*

dica dei livelli confederali commissariati, I quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.

6. Il Codice Etico della CNA deve essere recepito in tutti gli statuti dei soggetti del Sistema CNA, ed è comunque obbligatorio per tutti gli associati ed i dipendenti del sistema stesso.

7. Non oltre tre mesi dopo l'adozione dello Statuto Confederale è predisposto il Regolamento della CNA Nazionale."

In particolare, recepisce il Codice etico approvato dall'Assemblea Nazionale.

ART. 23 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate secondo quanto previsto al precedente art. 6.

ART. 24 - RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto nazionale, e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 25 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E

MANDATO PER LA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI

Il presente Statuto, valido per la CNA-E.R., **approvato dall'Assemblea regionale del 26 ottobre 2015**, abroga ogni precedente simile normativa.

L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente espresso e formale mandato per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Gli attuali Organi regionali resteranno in carica fino al loro rinnovo, che avverrà secondo le norme del presente Statuto e di quelle

dell'emanando Regolamento.

Le disposizioni del presente Statuto, anche quelle afferenti la disciplina delle assemblee elettive, entreranno in vigore a partire dal rinnovo delle attuali cariche associative.

**FIRMATO: GOVONI PAOLO
RITA MERONE - NOTAIO**



Emilia Romagna

Via Rimini 7 / 40128 Bologna
tel. 051 2133011 / fax 051 2133320
e-mail: presidenza@cnaemiliaromagna.it / sito web: www.cnaemiliaromagna.it
cod. fisc. 80040150379

Regolamento attuativo dello Statuto CNA Emilia Romagna

Approvato dalla Direzione regionale – 8 novembre 2016
con successiva modifica approvata dalla Direzione regionale
13 febbraio 2017

ART. 1 - Competenza

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto regionale, la CNA Emilia Romagna (sigla CNA-E.R.) si dota di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Le norme del presente Regolamento non sono derogabili e si applicano anche a Raggruppamenti di Interesse e altre eventuali forme di aggregazione, CNA Professioni e CNA Pensionati laddove costituiti a livello regionale.

Il presente Regolamento supera ogni precedente Regolamento adottato; pertanto sono da intendersi superati tutti i Regolamenti interni a suo tempo assunti da Unioni, Raggruppamenti di interesse e CNA Pensionati.

ART. 2 - Approvazione

Il Regolamento è approvato dalla Assemblea con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dall'Assemblea con la stessa maggioranza.

ART. 3 - Norme integrative

Il Regolamento è integrato dal Codice Etico, di cui all'art. 22 dello Statuto regionale, i cui principi, norme e procedure costituiscono parte integrante del Regolamento stesso.

Il Regolamento è parimenti integrato da quanto previsto nel Modello Organizzativo adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, ai fini della prevenzione dei reati da parte dei dirigenti, dipendenti e consulenti di CNA-E.R.

ART. 4 - Modalità di convocazione degli Organi

Gli Organi devono essere convocati in forma scritta a mezzo posta ordinaria, od altro idoneo sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione deve contenere:

- 1) la località, la data e l'ora fissate per la riunione, con specificato l'orario della prima e della seconda convocazione;

- 2) fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora, salvo quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto regionale;
- 3) l'ordine del giorno, con esposizione sintetica, per punti, degli argomenti da trattare.

In casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione degli Organi può avvenire anche a mezzo telegramma, o PEC da trasmettere entro i due giorni precedenti a quello in cui è fissata la riunione in prima convocazione.

Le convocazioni della Presidenza possono essere programmate nella precedente riunione senza necessità di ulteriore avviso, dandone comunque comunicazione agli eventuali assenti almeno due giorni prima.

Ogni riunione di ciascun Organo deve essere verbalizzata in forma sintetica; i verbali devono essere approvati nella successiva riunione. Le cassette contenenti le registrazioni delle riunioni sono tenute a disposizione dei componenti dei rispettivi Organi, fino all'approvazione del verbale.

Le delibere della Presidenza devono essere trascritte nel libro verbali.

Le riunioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate in forma sintetica; i verbali devono essere approvati nella successiva riunione, salvo l'ultima di mandato, e trascritti nell'apposito libro verbali.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente ed è presieduta dallo stesso o, in assenza, dal componente la Presidenza più anziano di età.

E' fatto obbligo al Presidente di convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, se questa è avanzata in forma scritta, con precisato l'ordine del giorno da trattare, e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La Presidenza è convocata dal Presidente, o da persona da questi incaricata, ed è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal componente più anziano di età.

In caso di impedimento del Presidente, o di suo rifiuto o ritardo ingiustificato, vale quanto stabilito in proposito agli articoli 7 e 8 dello Statuto regionale.

La convocazione da parte dei componenti dell'organo, in misura di almeno un terzo, avverrà a cura del componente più anziano tra i richiedenti.

La richiesta di convocazione, completa delle firme dei richiedenti, dovrà essere inviata anche al Presidente del livello confederale superiore.

ART. 5 - Modalità di funzionamento e composizione dell'Assemblea

L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza regionale, in presenza di unanimità, può deliberare su argomenti non previsti all'ordine del giorno.

Atteso che dell'Assemblea fanno parte, di diritto, fra gli altri, i Presidenti in carica delle CNA Territoriali ed i componenti la Presidenza regionale, nel caso in cui una CNA Territoriale indichi, quale componente della Presidenza regionale, il proprio Presidente, anziché un suo delegato, avrà diritto ad un riequilibrio della propria rappresentanza.

Ciò implica che la CNA Territoriale che si trovi nella suddetta situazione avrà la possibilità di indicare un componente dell'Assemblea in aggiunta agli altri che le competono di diritto.

In riferimento all'art. 5, lett. g) dello Statuto regionale, l'attribuzione degli eletti per ciascuna CNA Territoriale è stabilita dalla Presidenza che fornirà i rapporti di rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto.

La rappresentatività è calcolata sulla base degli iscritti dell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva.

In presenza di condizioni che impediscono la determinazione dei rapporti di rappresentatività, la Presidenza farà riferimento a quanto previsto su tale materia da Statuto e Regolamento di CNA Nazionale.

Il numero dei componenti eletti dalle Associazioni territoriali, comprensivo della rappresentanza delle Unioni territoriali, è pari a 55.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 10, lettera b) punto 5) del Regolamento nazionale, dovrà essere prevista una significativa presenza femminile nell'organo, pari ad almeno il 20% della quota elettiva.

A ECIPAR Emilia Romagna viene riservata una rappresentanza di diritto, nella persona del suo Presidente in carica.

Viene altresì riservata una rappresentanza di quattro componenti a CNA Pensionati, indicati dalla rispettiva Assemblea regionale, una rappresentanza di quattro componenti di ciascun Raggruppamento di interesse indicati dalle rispettive Assemblee regionali.

Per quanto riguarda i componenti indicati da CNA Pensionati i candidati non imprenditori, per essere eletti, dovranno poter contare su un'iscrizione a CNA Pensionati pari ad almeno quattro anni.

Ciascun membro dell'Assemblea può esprimere un solo voto, con la sola eccezione delle votazioni relative al budget annuale, al bilancio consuntivo, e al Piano strategico regionale, nelle quali l'Assemblea si esprimerà con modalità che tengano conto delle dimensioni associative delle CNA Territoriali.

Di conseguenza, in tali specifiche votazioni i Presidenti delle CNA Territoriali esprimeranno tanti voti quanti ne derivano dal rapporto con le dimensioni associative.

A ciascun Presidente di CNA Territoriale sarà garantito di poter esprimere almeno un voto.

La somma dei voti espressi in questo modo dai Presidenti delle CNA Territoriali dovrà essere uguale alla somma dei voti espressi dal resto dell'Assemblea, secondo il criterio descritto in precedenza.

ART. 6 - Raggruppamenti di interesse

I Raggruppamenti di interesse vengono riconosciuti, a livello regionale, dalla Assemblea regionale, su proposta della Presidenza.

I Raggruppamenti di interesse costituiti e riconosciuti a livello regionale al momento dell'approvazione dello Statuto sono:

- CNA Industria
- CNA Commercio e Turismo
- CNA Impresa Donna
- CNA Giovani Imprenditori

Il Presidente di CNA-E.R. comunica al Presidente nazionale CNA l'avvenuta elezione degli organi dei Raggruppamenti di Interesse, se costituiti.

I termini di cui all'art. 12 del presente Regolamento non si applicano alle candidature dei Raggruppamenti di interesse.

ART. 7 - Articolazioni di Mestiere

CNA-E.R. organizza il collegamento fra i livelli nazionale e territoriale e assicura l'interlocuzione con le diverse istituzioni presenti a livello regionale.

CNA-E.R., sulla base delle richieste presenti all'interno dei mestieri o in presenza di problematiche specifiche convoca, nell'interesse delle imprese e per lo sviluppo delle politiche settoriali, una consulta tecnica dei Mestieri territoriali.

La Presidenza di CNA-E.R. indica, sentite le realtà territoriali, ogni quattro anni, il portavoce dei Mestieri che parteciperà alla costituzione degli organi di mestiere a livello nazionale.

Il Presidente di CNA-E.R. comunica al Presidente nazionale CNA i nominativi così individuati.

Ciò in ossequio al dettato dell'art. 9, punto 4 del Regolamento nazionale, che prevede che ogni portavoce di mestiere partecipi alla costituzione degli organi di mestiere a livello nazionale.

ART. 8 - Validità delle riunioni

Per quanto concerne la validità delle riunioni dell'Assemblea, si rinvia a quanto stabilito all'art. 6 dello Statuto regionale.

Le riunioni della Presidenza sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

ART. 9 - Modalità del dibattito negli Organi regionali

Il Presidente propone agli Organi le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente di questi. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente le sedute. Dichiara la conclusione dei lavori. Il materiale scritto relativo ai singoli punti all'ordine del giorno di norma viene inviato insieme alla convocazione, o comunque in tempo utile per arrivare preparati e informati alla riunione.

I membri degli Organi possono fare richiesta di discutere ordini del giorno diversi, o aggiungere ulteriori punti a quelli stabiliti.

E' facoltà del Presidente, in presenza del parere unanime dell'organo, accogliere tali richieste.

ART. 10 - Deliberazioni

Salvo quanto già previsto dallo Statuto regionale, le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 11 - Modalità di votazione

Le votazioni avvengono di norma in modo palese, per alzata di mano.

Si vota in modo segreto se richiesto da almeno il 25% dei presenti. La votazione sulla richiesta avviene in modo palese per alzata di mano.

Nel caso di elezione degli Organi o delle cariche e nel caso di richiesta di adire il Collegio dei Garanti, si procede a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti.

ART. 12 - Formazione delle candidature

Le candidature sono formate e avanzate all'Assemblea da apposito Collegio elettorale all'uopo nominato.

La composizione del Collegio elettorale è stabilita dalla Presidenza regionale. Le figure di candidato e di membro del Collegio elettorale sono fra loro incompatibili.

I membri del Collegio elettorale non votano.

Il Collegio elettorale ha il compito di esaminare le candidature inoltrate al Collegio medesimo entro 60 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea che ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, il consenso esplicito di almeno una CNA Territoriale.

Non sono ammesse candidature che non siano passate al vaglio del Collegio elettorale.

Il Collegio elettorale ha anche il compito di valutare la rispondenza dei candidati ai comportamenti definiti dal Codice Etico, chiedendo anche alle CNA Territoriali di provenienza una attestazione al riguardo.

ART. 13 - Limitazione della durata delle cariche

Si rinvia a quanto stabilito all'art. 7 dello Statuto regionale.

Il Presidente onorario rimane in carica per non più di un mandato.

ART. 14 - Non cumulabilità delle cariche

In virtù del rinvio disposto dall'art. 21 dello Statuto regionale la disciplina del cumulo delle cariche viene così stabilita.

L'incarico di Presidente della CNA-E.R. è incompatibile con gli incarichi di Presidente di CNA Territoriale, di componente le Presidenze territoriali CNA, di Presidente di Unione territoriale, di Mestiere, di Presidente di CNA Pensionati regionale o territoriale e di Presidente di Raggruppamento di Interesse regionale o territoriale e di eventuali altre forme di aggregazione.

I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente componenti degli altri Organi della CNA-E.R.

I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti non possono fare parte del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti di altre organizzazioni confederali.

ART. 15 - Incompatibilità

Il Presidente regionale, i componenti la Presidenza regionale, i Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse regionale e di eventuali altre forme di aggregazione, il Presidente di CNA Pensionati regionale, i dirigenti ed il personale dipendente del sistema regionale CNA comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazioni pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse regionale, nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

Il Collegio dei Garanti valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della Presidenza le sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

La Presidenza delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa della Presidenza colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.

Nel caso in cui la Presidenza, ai sensi dell'art. 7, lettera i) dello Statuto regionale, indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

ART. 16 - Sanzioni disciplinari

La Presidenza regionale, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli dirigenti o membri degli organi regionali, in violazione dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico, ovvero del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, richiede al Collegio dei Garanti regionale le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione del rapporto associativo;
- sospensione dall'incarico regionale o dall'organo regionale di appartenenza;
- decadenza dagli Organi regionali;
- espulsione.

ART. 17 - Decadenza dagli Organi regionali

I componenti degli Organi regionali decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA Territoriale di appartenenza;

- c) quando siano incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti regionale, nel qual caso automaticamente sarà applicata la sanzione prevista.

I membri di diritto degli Organi decadono nel momento in cui perdono la ragione di tale diritto e vengono automaticamente sostituiti.

In caso di mancata partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito, e comunque per un numero di volte superiore alla metà delle riunioni tenute nell'arco di un anno solare, è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'Organo medesimo nella riunione successiva.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Gli attuali Organi regionali resteranno in carica fino al loro rinnovo, che avverrà secondo le norme dello Statuto approvato dall'Assemblea regionale del 26-10-2015 e di quelle del presente Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento, anche quelle afferenti la disciplina delle assemblee elettive, entreranno in vigore a partire dal rinnovo delle attuali cariche associative.